

Il valore della dignità in una società che cambia

di Gabriella Luccioli

1. Il prossimo settembre, nei giorni 23, 24 e 25, avrà luogo a Piacenza, come ogni anno, il Festival del Diritto.

Quest'anno il tema del Festival sarà la *dignità*. Un concetto che, come annuncia il programma, verrà declinato secondo molteplici aspetti ed analizzato in relazione ad una varietà di istituti giuridici e contesti sociali: dalle unioni civili al matrimonio omosessuale, dall'adozione alla maternità surrogata, al lavoro, al trattamento di fine vita, agli ospedali, alle carceri, all'immigrazione, alle questioni di genere, al processo.

Scrivre Rodotà nella scheda di presentazione dell'evento che *non si tratta solo di affermare un principio morale astratto, ma di concretizzare il riconoscimento dell'eguale valore delle persone – soprattutto quando sono più esposte e vulnerabili – nei contesti in cui si svolge la loro vita: nell'ambiente di lavoro, nei luoghi di cura, a scuola, in famiglia.*

La scelta del tema riflette l'ampio dibattito sviluppatosi di recente sul valore della dignità, anche se troppo spesso l'evocazione del principio è stata associata alla denuncia della sua violazione.

Ma a ben vedere il concetto di dignità ha radici antiche nella storia e nella filosofia, prima ancora che nel diritto, e si declina nelle varie culture e nei vari periodi storici in termini diversi. Come osserva Marco Ruotolo nei suoi scritti, la dignità viene assunta talvolta in una dimensione statica, come requisito indefettibile della persona, come *dote* irrinunciabile che si possiede dalla nascita, talaltra secondo una prospettiva dinamica, come *conquista*, come aspirazione dell'agire umano, che ciascuno deve impegnarsi a perseguire con le azioni e le scelte di vita.

2. Oggetto di analisi sin dal diritto romano, e prima ancora nel pensiero aristotelico, nella prospettiva cristiana la dignità racchiude in sé entrambi i profili della *dote* e della *conquista*, in quanto essa costituisce un dono divino ad ogni essere umano, il quale riflette la stessa immagine di Dio, e deve essere coltivata ed arricchita vivendo nel rispetto dei precetti evangelici.

Nella elaborazione moderna la dignità si sostanzia nel reciproco rispetto tra gli uomini. Nella visione di Kant essa esprime un concetto morale connesso all'idea di valore: l'essere umano non può mai essere strumento di qualcosa o di qualcuno, ma va considerato sempre come fine di se stesso, perchè portatore di valori fondamentali non negoziabili. Ogni persona, in quanto essere razionale, è dotata di una propria dignità, elemento coesistente al suo *status* del quale non può essere privata, ed al tempo stesso è portatrice della dignità dell'intera umanità.

3. La traduzione del concetto di dignità in principi giuridici si realizza già nelle Dichiarazioni dei diritti delle colonie americane del diciottesimo secolo e nella Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, lì dove enunciano che tutti gli uomini nascono egualmente liberi e indipendenti e sono titolari di una serie di diritti innati ed imprescrittibili.

Più tardi, la centralità del valore della persona, al di là delle appartenenze nazionali e delle diverse culture, ideologie e religioni, e l'intangibilità della sua dignità trovano pieno riconoscimento sia nelle Costituzioni del ventesimo secolo, sia nel Preambolo della Carta dell'ONU del 1945, sia ancora nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, che all'art. 1 sancisce *che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti*.

La Carta di Nizza nel suo Preambolo pone la dignità umana come primo valore fondativo dell'Unione, considerato indivisibile ed universale, e nel primo articolo sancisce *che la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata*. Nel corpo della Carta numerose disposizioni rimandano al concetto di dignità, quale valore di riferimento nella tutela di specifici diritti, secondo una prospettiva concreta e relazionale, con riguardo alle singole ipotesi di contatto sociale, tanto da assumere un ruolo fondamentale nel processo di costituzionalizzazione del diritto privato

europeo.

Quanto al nostro ordinamento, l'art. 3 della Costituzione, nell'affermare la pari dignità sociale di tutti i cittadini, prima ancora che la loro eguaglianza davanti alla legge, rende manifesto che eguaglianza e dignità non possono essere separate e che la dignità sociale costituisce fondamentale principio regolatore dei rapporti tra le persone.

Il principio di dignità va inoltre coordinato con quello di solidarietà, come è reso evidente dalla connessione diretta posta dall' art. 2 della Costituzione tra il riconoscimento dei diritti fondamentali e *l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*. Le diverse direzioni verso le quali i doveri di solidarietà devono indirizzarsi configurano non già una categoria chiusa, ma un insieme di doveri che fanno capo alla politica, alla pubblica amministrazione, all'economia ed alla società, dispiegandosi nell' intero sistema giuridico.

Viene quindi a delinearsi uno stretto collegamento tra solidarietà, dignità ed eguaglianza, così che l'elusione della prima si risolve immediatamente nella violazione della dignità e dell'eguaglianza.

Al tempo stesso, nel richiedere l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale il disposto dell'art. 2 rivela l'attenzione del costituente per le reali condizioni di vita di ogni essere umano ed attesta che la dignità della persona non può esplicarsi se essa non è messa nelle condizioni di liberarsi dai bisogni che le impediscono di realizzare la propria soggettività.

Si profila pertanto nella nostra Costituzione una visione essenzialmente dinamica della dignità, che attraverso il valore della libertà come possibilità dell'uomo e della donna di autodeterminarsi collega la *pari dignità sociale al pieno sviluppo della persona umana*.

Non più contrapposte, vengono in tal modo a coesistere le due accezioni della dignità, come dote innata ed indisponibile e come risultato da raggiungere attraverso l' autodeterminazione di soggetti liberi e responsabili. E se pure è vero che la dignità acquisita, in quanto prodotto del merito o del demerito dei comportamenti umani concretamente assunti, può portare al raggiungimento di posizioni differenziate, la dignità innata preclude ogni possibilità di trattamenti inumani o comunque lesivi della umanità della persona.

4. Nella elaborazione giurisprudenziale nazionale, internazionale e comunitaria degli ultimi anni il concetto di dignità costituisce un parametro ineludibile di riferimento in tutte le controversie in cui si pone una esigenza di tutela della persona.

Le implicazioni sul piano filosofico, morale, sociale e giuridico del valore della dignità investono i temi più sensibili del vivere civile e coinvolgono una vasta gamma di contenzioso, riguardando la vita, la salute, l' autodeterminazione, la stessa individualità biologica.

Esse coinvolgono inoltre i grandi temi dell' immigrazione, dell' ambiente, della transnazionalità dei diritti sociali, che aprono spazi sterminati per l' attuazione dei principi di dignità e di solidarietà, con una capacità inclusiva non solo nei confronti delle persone, ma degli strumenti diretti a rendere possibili strategie di intervento nel segno appunto della solidarietà, contrastando la forza degli interessi particolari.

In tale percorso il concetto di dignità viene ad assumere un rilievo ben più pregnante della originaria connotazione etico- filosofica, per diventare un asse portante del sistema giuridico.

L' esame di alcune specifiche fattispecie può consentire di evidenziare le applicazioni concrete che la giurisprudenza anche non italiana ha offerto di tale principio.

Sono note le due sentenze del Consiglio di Stato francese in data 27 ottobre 1995 sul c.d. *lancio dei nani*, uno spettacolo sovente organizzato nelle discoteche per il diletto dei presenti, consistente nel lanciare il più lontano possibile, a guisa di proiettili, persone affette da nanismo. Si trattava di accertare se tale pratica fosse lesiva della dignità delle persone coinvolte ed in ipotesi se fosse idoneo a legittimare il trattamento il consenso dei soggetti interessati, di solito prestato invocando il diritto al lavoro e la mancanza di serie alternative sul piano occupazionale.

La risposta del Consiglio di Stato è stata nel senso che, nonostante fossero state impiegate misure di sicurezza volte ad escludere ogni rischio per l'incolumità dei nani, il loro utilizzo come proiettili, proprio in quanto portatori di un *handicap* che addirittura facilitava il loro impiego nel gioco, integrava una violazione della dignità come valore innato, in quanto

tale non negoziabile.

Nel pensiero dei giudici francesi pertanto la dignità, assunta come valore assoluto ed oggettivo, giustifica ed anzi impone la limitazione della libertà dell'individuo.

A ben vedere, il consenso prestato, valutato anche in connessione con i motivi prettamente economici addotti, costituisce esso stesso ulteriore violazione del principio di dignità.

Con una decisione del 15 febbraio 2006 il Tribunale costituzionale tedesco ha dichiarato l' incostituzionalità del § 14 III della legge sulla Sicurezza Aerea dell' 11 gennaio 2005 che autorizzava l' aviazione militare germanica ad abbattere aerei civili dirottati da gruppi terroristici e destinati ad essere usati come armi di sterminio di cittadini a terra.

In tale pronuncia la Corte tedesca ha dichiarato detta previsione normativa in contrasto con la clausola della intangibilità della dignità dell'uomo e con il diritto alla vita consacrati negli artt. 1 e 2 della Legge fondamentale tedesca, in quanto con l'abbattimento i soggetti presenti nell' aeromobile sarebbero spersonalizzati e privati dei loro diritti, non rilevando in contrario la circostanza che dal loro sacrificio deriverebbe la salvezza di un gran numero di altre persone innocenti. Ha aggiunto la Corte che a diversa soluzione dovrebbe giungersi con riguardo agli autori del dirottamento ove solo essi si trovassero a bordo dell'aereo, in quanto la decisione dagli stessi assunta di compiere l' azione terroristica impedirebbe di ravvisare una lesione della loro dignità e del loro diritto alla vita.

Forse nessun settore come quello della detenzione in carcere reclama l'applicazione del principio di dignità della persona, considerata la nota situazione di degrado, di promiscuità e di umiliazione sofferta dai detenuti a causa del sovraffollamento carcerario.

Ad imporre il rispetto della dignità del detenuto è nel nostro ordinamento l'art. 27 comma 3 della Costituzione, e prima ancora gli artt. 2 e 3, che come già ricordato consacrano i principi fondamentali di dignità e solidarietà, nonché l'art. 1 della legge n. 354 del 1975 sull' ordinamento penitenziario. A livello sovranazionale è sufficiente richiamare l'art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'art. 3 della CEDU.

Con una sentenza del 16 luglio 2009 la Corte Europea dei Diritti

dell' Uomo ha accolto parzialmente il ricorso di un cittadino bosniaco detenuto nel carcere romano di Rebibbia il quale aveva lamentato che le condizioni della sua detenzione comportavano la violazione dell' art. 3 della CEDU, ed in particolare aveva dedotto che lo spazio riservatogli nella cella condivisa con altri detenuti era di gran lunga inferiore a quello minimo auspicabile di sette metri quadrati individuato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti.

La Corte di Strasburgo ha ricordato che l'art. 3 della Convenzione impone allo Stato di assicurare che le condizioni detentive siano compatibili con la dignità umana e che le modalità di esecuzione della pena devono comunque garantire la salute ed il benessere del detenuto. In applicazione di tali principi, pur dando atto della impossibilità di quantificare in modo preciso e definitivo lo spazio da assicurare a ciascun detenuto in base alla Convenzione, dipendendo esso da vari fattori, ha ritenuto che per il periodo in cui il ricorrente aveva potuto disporre di uno spazio medio di 2,70 metri quadrati la violazione dell'art. 3 fosse evidente ed ha pertanto condannato l'Italia per aver riservato al detenuto un trattamento inumano e degradante.

Si impone pertanto alla valutazione del giudice il complesso dei diritti inviolabili dei quali anche il detenuto è titolare, i quali esigono che il trattamento penitenziario assicuri condizioni di detenzione compatibili con il riconoscimento di detti diritti.

Ricordo inoltre l'applicazione nella giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione del valore fondante della dignità della persona in materia di trattamenti sanitari (caso Englaro): il riferimento è in particolare alla Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla bioetica in data 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001 n. 145, che pone come proprio oggetto e propria finalità la protezione dell'essere umano nella sua dignità e nella sua identità.

Segnalo altresì che il principio di dignità della donna è stato correttamente invocato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione alla maternità surrogata: una pratica sanzionata penalmente in Italia, che vede la gestante ridotta a mero contenitore di una vita destinata a non appartenere mai.

Richiamo ancora le molte pronunce della Corte Costituzionale italiana che hanno fatto applicazione del principio di pari dignità sociale con riferimento ai diversi tipi di discriminazioni in ragione del sesso, della lingua, della razza, della religione, delle condizioni personali e sociali.

Penso infine al delicato rapporto tra principio di dignità ed autonomia contrattuale in relazione a quelle trasmissioni televisive di così grande successo, ispirate all'opera "1984" di Orwell, nelle quali alcune persone sono rinchiusi per un lungo periodo in un ambiente ristretto, in completo isolamento dal mondo esterno, e vengono riprese dalle telecamere in ogni momento della giornata ed in ogni loro attività, in una completa negazione del confine tra sfera pubblica e privata. In tali situazioni viene soprattutto in discussione la rilevanza del consenso dei soggetti coinvolti, resi oggetto di curiosità morbosa da parte dei telespettatori, in una spietata spettacolarizzazione dei loro aspetti più intimi.

Il problema, oggetto di ampio dibattito nella dottrina francese e tedesca ed alimentato dai pareri giuridici sollecitati dalle autorità statali di controllo delle telecomunicazioni e dalle stesse società produttrici, non sembra riscuotere particolare attenzione tra gli osservatori italiani; la mancanza di contenzioso al riguardo non ha fornito ai giudici l'occasione di pronunciarsi.

5. I casi ed i settori del diritto meritevoli di segnalazione potrebbero moltiplicarsi. E tuttavia resta un quesito di fondo, che riporta la riflessione al punto di partenza.

La dignità va intesa come valore assoluto, oggettivo ed irrinunciabile, o come valore soggettivo e garanzia di autonomia dell'individuo?

Le sentenze dei giudici francesi e tedeschi innanzi richiamate esprimono un'opzione nel primo senso, con la conseguenza che il bene in quelle decisioni tutelato non è tanto la dignità della persona coinvolta nella vicenda, non è la dignità di quel nano, ma la dignità del genere umano e di ogni essere umano, la dignità di tutti i nani.

Nello stesso senso orientano, a mio avviso correttamente, i principi enunciati nella nostra giurisprudenza.

E' peraltro evidente che l'assunzione in termini oggettivi del

concetto di dignità carica il giudice di una forte responsabilità, in quanto lo chiama a dare significato e sostanza a quel valore, nonché ad accertare se il singolo comportamento denunciato determini la sua violazione. E' evidente l'importanza e la delicatezza di tale percorso ermeneutico, sia per la difficoltà intrinseca di definire in via giurisprudenziale un concetto astratto come quello di dignità, evitando il rischio di ancorarlo a valori del tutto personali, non percepiti o non più percepiti come tali dalla collettività, sia perché nell'assumere il concetto di dignità come attributo essenziale e irrinunciabile della persona il giudice si pone come strumento di controllo e limite della libertà contrattuale, esercitando il potere di incidere sull'altro valore fondamentale dell'autonomia privata.